

## Servizi accessori - il trattamento IVA

di [Giovambattista Palumbo](#)

Publicato il 4 Ottobre 2018

Più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, separatamente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un'unica operazione quando non sono indipendenti. Ciò accade anche nel caso in cui una o più prestazioni costituiscono una prestazione principale, mentre le altre prestazioni costituiscono una o più prestazioni accessorie, cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. Una prestazione dev'essere considerata accessoria e non principale quando non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore. Ne consegue che, se per i servizi di intermediazione resi da un soggetto italiano ad altro soggetto di altro Stato membro della UE, trova applicazione l'esenzione da IVA, sono esentati dall'imposta anche i servizi accessori

*Più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, separatamente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un'unica operazione quando non sono indipendenti. Ciò accade anche nel caso in cui una o più prestazioni costituiscono una prestazione principale, mentre le altre prestazioni costituiscono una o più prestazioni accessorie, cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. Una prestazione dev'essere considerata accessoria e non principale quando non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore. Ne consegue che se per i servizi di intermediazione resi da un soggetto italiano ad altro soggetto di altro Stato membro della UE trova applicazione l'esenzione da IVA, sono esentati dall'imposta anche i servizi accessori.*

La Corte di Cassazione, con l'[Ordinanza n. 17836 del 06/07/2018](#), ha risolto una questione particolarmente delicata, quale quella del **trattamento Iva dei servizi e prestazioni accessorie**.

Nel caso di specie, la **Commissione Tributaria Regionale della Lombardia** aveva rigettato l'appello proposto dalla società contribuente nei confronti della **sentenza della CTP di Milano**, che aveva a sua volta **rigettato l'impugnazione avverso l'avviso di accertamento, con il quale venivano riprese a tassazione somme a titolo di IVA relative all'anno d'imposta 2004**, con conseguenti sanzioni per mancata emissione di fatture e per dichiarazione contenente un'imposta inferiore a quella dovuta.

---

L'[IVA](#) ripresa a tassazione riguardava i servizi di marketing, amministrativi e tecnici di assistenza post vendita, fatturati a società appartenente al medesimo gruppo del quale faceva parte la ricorrente e da questa remunerati sulla b

## Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento